

## SENTENZA DELLA COMMISSIONE TERRITORIALE PER LE MARCHE E L'ABRUZZO

La commissione Territoriale di Giustizia Sportiva per le Marche e l'Abruzzo nella persona dell'Avv. Daniele Stacchietti, i consiglieri signori Casoni Nando e Lepri Emanuele, all'udienza del 10/03/2018 ha pronunciato la seguente ordinanza,

### ORDINANZA

Nel procedimento demandato con decreto del 8/2/2018 dal procuratore Federale FIGeST avv. Gianluca Brizi, in ordine ai fatti enunciati nell'atto di deferimento che ha coinvolto i signori Masciarelli Fabiano, Romina Giacomozzi e le rispettive società di appartenenza .

### MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare si ritengono infondate le eccezioni di rito per improcedibilità dell'azione ex artt. 79 co 4 ed art. 83 co 5 ed ex art. 74 del regolamento di giustizia eccepite per il signor Masciarelli Fabiano dall'Avv. Antonio Di Renzo infondate avendo il CONI stesso con circolare prot. Num. 2433 del 20/4/2017 chiarito la natura ordinatoria dei termini per l'esercizio dell'azione disciplinare posto che: "ribadito il concetto della necessità di procedere speditamente all'esercizio dell'azione disciplinare, è stato chiarito che i termini nella fase delle indagini preliminari, introdotti dal recente adeguamento normativo dei Regolamenti di Giustizia, sono da considerarsi ordinatori e non perentori".

Nel merito si prende atto che i fatti come descritti e riportati dal procuratore federale nell'atto di deferimento del 8/02/2018 non sono stati contestati ne dalla signora Giacomozzi Romina ne dal signor Masciarelli Fabiano avendo quest'ultimo per mezzo del difensore Avv. Di Renzo provveduto a fornirne solo un'interpretazione degli scritti senza disconoscerne la paternità ne il loro contenuto letterale.

Preso atto dei capi di imputazione a) e b) si ritiene che il loro contenuto sia contrario ai principi della lealtà, probità e della rettitudine sportiva essendo le affermazioni del Masciarelli Fabiano tanto quelle rese nella pagina Facebook "Freccette Forum" quanto quelle contenute nelle mail del 23.3.2017 sicuramente irriverenti ed irrispettose nei confronti della FIGeST e dei suoi rappresentanti come del Coni in persona del suo presidente Malagò.

Quanto dichiarato dal Masciarelli Fabiano a più riprese e per diversi canali di comunicazione trascende il diritto di critica e la libera espressione di pensiero perché idoneo a creare un'intollerabile offesa al decoro alla reputazione ed al prestigio della Federazione e dei suoi Organi.

La commissione ritiene che possa applicarsi nel caso di specie la disciplina penalistica del reato continuato disciplinata dall'art. 81 del Cod. Pen. ai sensi del quale è soggetto alla pena stabilita per il reato più grave, aumentata fino al triplo *"chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge."* .

Allo stesso modo la commissione ritiene ricorra la circostanza aggravante di cui all'art. 23 comma e) per aver commesso il fatto "a mezzo stampa" posto che è ormai consolidato nel tempo l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte che equipara la diffamazione su social a quella a mezzo stampa (Cassazione penale, sez. I, 28/04/2015, n. 24431).

Preso atto di quanto stabilito all'art. 24 in caso di concorso tra più circostanze aggravanti secondo il quale qualora ne concorrano più di una va applicata la circostanza più grave con aumento fino al massimo del triplo previsto.

Pertanto la commissione ritiene che, tenuto conto della gravità delle infrazioni secondo i criteri previsti all'art. 21 del Regolamento, la pena base debba essere stabilita nella sospensione dei tesserati Giacomozzi Romina e Masciarelli Fabiano per anni 4 (quattro) aumentata del doppio in virtù del concorso delle predette circostanze aggravanti per un totale finale di anni 8 (otto).

Con riferimento alla responsabilità oggettiva per i rispettivi club di appartenenza, preso atto delle dichiarazioni spontanee rilasciate all'udienza dal signor Simonetti Luca il quale non solo non era al corrente dell'attività del tesserato ma di fatto ne sconfessava i contenuti e ne stigmatizzava i comportamenti, la Commissione ritiene sufficiente la misura dell'ammonizione per la ASD DART MARCHE.

Invece, nei confronti della ASD THEATE DART, rappresentata dal signor Masciarelli Vincenzo e della quale il signor Masciarelli Fabiano è il segretario, la sanzione stabilita è quella dell'ammenda e a motivo della gravità dei fatti denunciati è stabilita in Euro 500,00 ai sensi dell'art. 30 del Regolamento di Giustizia.

PQM


La commissione territoriale di giustizia in persona del presidente Avv. Daniele Stacchiatti e dei consiglieri signori Casoni Nando e Lepri Emanuele:

- condanna i signori Giacomozzi Romina e Masciarelli Fabiano alla sospensione per anni 8 (otto) per le ragioni spiegate in motivazione;
- condanna per responsabilità oggettiva l'associazione ASD THEATE DART con la sanzione pecuniaria di Euro 500.00
- ammonisce l'associazione ASD DART MARCHE ad una maggiore vigilanza e controllo dell'attività dei suoi associati.


Manda alla Segreteria Generale FIGeST per la pubblicazione della presente ordinanza e la notificazione e comunicazione a tutte le parti coinvolte ivi compreso il procuratore federale Avv. Brizi.

Così deciso in Porto Sant'Elpidio, 10/03/2018.

f.to. Avv. Daniele Stacchiatti



f.to Nando Casoni



f.to Emanuele Lepri

